

COMUNE DI NARNI

(Provincia di Terni)



REGOLAMENTO COMUNALE DISTANZE PER LE SALE GIOCHI E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Attività soggette al rispetto delle distanze minime
- Art. 5 - Luoghi sensibili
- Art. 6 - Distanze minime
- Art. 7 - Attività ed eventi non soggetti a distanza minima
- Art. 8 - Procedure per l'esercizio dell'attività di gioco
- Art. 9 - Competenze del Sindaco
- Art. 10 - Prescrizioni di esercizio - informazioni al pubblico
- Art. 11 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Norma di rinvio
- Art. 14 - Norma transitoria

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 21 novembre 2014, n. 21 "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico" disciplina l'attività di gioco lecito e la distanza minima che deve essere rispettata in occasione di nuove attività o di modifica di quelle esistenti nei confronti delle strutture pubbliche o private individuate dalla norma regionale, in relazione alle quali elevato è il rischio di favorire fenomeni di ludopatia, in seguito denominate "luoghi sensibili".
2. Il presente regolamento informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
 - b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
 - c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
 - d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
 - e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati dalla Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione sono disapplicate senza necessità di alcun atto comunale di recepimento o adeguamento.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- h) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- i) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- l) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- m) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove 5 disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- o) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- p) L.R. Umbria n. 21 del 21 novembre 2014 "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico" come modificata dalla L.R. 22/07/2016, n. 7 e dalla L.R. 15/06/2017, n. 7;

- q) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- r) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- s) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età; intesa raggiunta nella riunione del 07/09/2017;
- t) decreto del Ministero dell'Economia 25 luglio 2017 - ulteriori disposizioni sulla riduzione delle slot machine;
- u) decreto legge n. 87 del 2018 convertito nella legge n. 96 del 2018 che introduce il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo ed altre disposizioni per il contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo;
- v) ogni altro atto normativo in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di

AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento

Art. 4 – attività soggette al rispetto delle distanze minime

1. Sono soggetti all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento le seguenti strutture specializzate nell'offerta di gioco e, pertanto, in grado di effettuare notevole richiamo:
 - a) **Le sale giochi:** locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo qualora detengano o intendano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
 - b) **Le sale dedicate:** esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;

- c) **Le sale Bingo**, locali di cui al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- d) **Le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- e) **I negozi di gioco (principale)**, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del d.l. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della l. 22 dicembre 2008, n. 203, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- f) **I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati** di cui al d.p.r. 4 aprile 2001 n. 235, ed **ogni altra attività economica**, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliono installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

Art. 5 – Luoghi sensibili

1. Tenuto conto delle analisi e degli studi di settore in materia, i luoghi sensibili indicati dall'articolo 6 della l.r. 21/2014 sono così specificati:
 - a) Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado: strutture/edifici scolastici, escluse in ogni caso le strutture per la prima infanzia (asili nido) e le scuole dell'infanzia;
 - b) I centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l'emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati, sedi scout e di volontariato giovanile ed altre strutture frequentate principalmente da giovani;
 - c) I centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
 - d) I luoghi di culto: chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali;
 - e) I centri socio-ricreativi: locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
 - f) Le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
 - g) Le biblioteche comunali o comunque aperte al pubblico;
 - h) Le sedi di associazioni di volontariato sociale: le sedi operative di associazioni quali Caritas, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, A.V.I.S.
 - i) Agenzie di prestiti e di pegno;
 - j) Attività di compro oro;
 - k) Esercizi di commercio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 250 mq;
 - l) Stazioni e fermate ferroviarie;
 - m) Terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane;
 - n) I Sportelli Bancomat

Art. 6 – Distanze minime

1. Sono soggetti al rispetto della distanza minima di metri 500:
 - a) l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'articolo 4;
 - b) la prima installazione dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero nelle strutture di cui all'articolo 4.
2. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti e giochi aggiuntivi possono essere installati solamente nel caso in cui siano rispettata la distanza minima di m 500.
3. In presenza di più luoghi sensibili le distanze minime di cui al presente articolo debbono essere rispettate da ciascuno di essi.
4. La distanza minima è calcolata secondo il percorso pedonale più breve tra l'accesso principale dell'esercizio indicato all'articolo 4 e l'accesso principale del luogo sensibile considerato, a prescindere dalla regolamentazione alla circolazione pedonale (attraversamenti, divieti e simili) disposta dal Codice della Strada.
5. L'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Municipale.

Art. 7 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
 - a) per le **attività esistenti** all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - b) in caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 4, sia **preesistente** al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - c) nel caso di semplice **sostituzione** di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e tipologia;
 - d) ai **trasferimenti migliorativi di distanza**, intendendo per tali quelli effettuati verso ubicazioni poste ad una distanza da un uno o più luoghi sensibili che, pur risultando inferiore alla minima prevista, sia comunque maggiore rispetto a quella precedentemente esistente. Tali trasferimenti sono ammessi a condizione che la nuova ubicazione non risulti in violazione della distanza minima da luoghi sensibili nei confronti dei quali detta distanza era sussistente prima del trasferimento.
2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento o l'installazione di:
 - a) **Giochi leciti tradizionali** quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
 - b) Apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in:
 1. **Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a)** del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in

denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

2. **Apparecchi e congegni di sola abilità**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
3. **Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c)bis** del T.U.L.P.S.: differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
4. **Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

3. L'esonero dall'obbligo di rispetto delle distanze minime previsto per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S si applica anche alle sale giochi in cui sono presenti esclusivamente tali tipi di apparecchi e congegni.

4. Non sono disciplinati dal presente Regolamento:

- a) Le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e simili), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- b) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- c) le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- d) le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;

Art. 8 – Procedure per l'esercizio delle attività di gioco

1. Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal **Comune** entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta:

- a) L'apertura di una sala giochi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di una sala giochi;
- b) l'aumento del numero degli apparecchi da gioco e la variazione della tipologia degli stessi in una sala giochi.

2. Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dalla **Questura** ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo
 - b) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate
 - c) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse
 - d) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco
 - e) L'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;
 - f) Qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.
3. Sono soggetti a **Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)** al **SUAPE del Comune**, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990:
 - a) Il mutamento della gestione o della titolarità (subingresso) di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
 - b) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati
 - c) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
 - d) L'installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. in esercizi che non sono già autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 T.U.L.P.S.;
 - e) Lo svolgimento, presso sale giochi, di attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e della l.287/91;
4. Sono soggetti a **comunicazione al Comune**:
 - a) La cessazione dell'attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. La comunicazione è inviata al SUAPE entro trenta giorni;
 - b) La modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco. La comunicazione è inviata al SUAPE entro trenta giorni;
 - c) L'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. negli esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. La comunicazione è inoltrata al Comando di Polizia Municipale del Comune prima dell'installazione o della variazione.
5. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante di gestione (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.) purché in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.
6. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 – Competenze del Sindaco

1. Ai fini della tutela della salute, della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone, della igienicità dei locali nonché della circolazione stradale, il Sindaco disciplina gli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, mediante specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, avendo particolare cura delle fasce orarie più sensibili ovvero: pausa pranzo, entrata-uscita delle scuole e nelle ore serali.
2. Il Sindaco determina gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento

degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco nonché l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale o in occasione di particolari periodi dell'anno con particolare attenzione:

- agli orari di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado;
- agli orari di apertura e chiusura di centri sociali, aggregativi e sportivi di qualsiasi natura pubblica e privata.

3. Con le medesime finalità di cui al comma 1, il Sindaco può, inoltre, imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

Art. 10 – Prescrizioni di esercizio. Informazioni al pubblico

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:

- a) Rispetto di tutte le normative in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, in materia igienico sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a cento persone o di superficie lorda superiore a 200 metri quadrati;
- b) Possesso degli standard di parcheggio;
- c) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della **tabella dei giochi proibiti**, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco.
- d) previa apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, **dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio**. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente.
- e) Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli, ferma restando l'applicazione, in caso diverso, delle sanzioni previste dalla normative vigente;
- f) L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82 della Legge n. 220/2010 e s.m.i.
- g) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il **divieto di utilizzo ai minori di 18 anni**; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
- h) idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S, che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- i) interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;

- j) esposizione del materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo, predisposto dalla Regione Umbria in collaborazione con la USL Umbria 2, secondo le modalità previste dalle vigenti normative;
 - k) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6 a vista ed in prossimità dell'eventuale banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscano il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.
2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.:
- a) all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 5;
 - b) presso feste popolari, sagre e simili;
 - c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia
3. Nei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:
- a) è vietato utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
 - b) deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.
6. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, in materia igienico, di tutela dell'inquinamento acustico, di prevenzione incendi
7. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla legge regionale n. 21/214 o dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

Art. 11 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Presso le sale giochi è consentita, previa SCIA da presentare al Comune ai sensi dell'art. 64, comma 7, l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
- 2. Nell'eventuale insegna d'esercizio deve risultare chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di inserimento dell'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande all'interno delle sale scommesse, delle sale bingo e delle sale VLT.

Art. 12 – Sanzioni

1. L'esercizio di attività di gioco in violazione delle norme della legge regionale n. 21/2014 è sanzionato ai sensi dell'articolo 11 della medesima.
2. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL.
3. La mancata comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c) o il rifiuto di fornire informazioni alla Polizia Municipale è sanzionata con il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 14 – Norma transitoria

1. Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.

Art. 15 – Premialità

Chiunque nell'ambito delle distanze previste dalla normativa, rinunci ai dispositivi di gioco già installati, richiamati negli articoli di riferimento e faccia specifica richiesta e documentazione agli uffici comunali, sarà riconosciuta una premialità fiscale sulle imposte comunali da definire con apposita delibera di Giunta Comunale